

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **418/1989** (ECLI:IT:COST:1989:418)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GALLO E.**

Camera di Consiglio del **14/06/1989**; Decisione del **06/07/1989**

Deposito del **18/07/1989**; Pubblicazione in G. U. **02/08/1989**

Norme impugnate:

Massime: **13919**

Atti decisi:

N. 418

ORDINANZA 6-18 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Codice della Strada), promosso con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 dal Pretore di Spilimbergo nel procedimento penale a carico di Marchese Salvatore, iscritta al n.144 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Pretore di Spilimbergo con ordinanza emessa il 16 luglio 1987 (ma pervenuta alla Corte Costituzionale il 4 marzo 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 83, comma quinto, e 80, comma tredicesimo, del Codice della Strada (approvato con d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393) relativamente alla parificazione del trattamento penale tra chi guidi munito di patente militare e chi guidi sprovvisto di patente.

Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione, l'art. 6 della legge 18 marzo 1988, n.11, ha modificato la normativa denunciata nel senso auspicato dal Pretore, sicché si rende necessario un esame dell'applicabilità della nuova disciplina nel processo a quo;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Spilimbergo.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.